



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Formazione

Corso di Formazione per Capo Squadra

I reati nella prevenzione incendi e nei luoghi di lavoro

*Materiale didattico curato da: **Roberto Emmanuele***



Ricordiamo che.....

Diritto penale fondamentale è il diritto contenuto nel **codice penale** vigente.

Diritto penale complementare è invece contenuto nelle varie **leggi speciali** che prevedono autonome figure di reati



Leggi Speciali che prevedono reati

- la **Legge 06/12/1971 n° 1083**, Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.
- il **D. Lgs. 08/03/2006, n° 139** recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ...
- il **D. Lgs. 09/04/2008, n° 81**, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza ***nei luoghi di lavoro***" e successive modifiche ed integrazioni.

.....



D. Lgs. 08/03/2006, n° 139
recante “Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni
ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco



La Vigilanza. D.Lgs 139/2006: art.19

1. Il Corpo nazionale esercita, **con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria**, la **vigilanza** sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati.



La Vigilanza. D.Lgs 139/2006: art.19

2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli e' consentito:
- **l'accesso alle attività**, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio;
 - l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti;
 - **l'acquisizione delle informazioni e dei documenti** necessari;
 - **il prelievo di campioni** per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.



La Vigilanza. D.Lgs 139/2006: art.19


3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate **condizioni di rischio**, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, i **provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere** e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al **sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti**, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza



Le Sanzioni Penali. D.Lgs 139/2006: art.20

omessa richiesta di rilascio o rinnovo del CPI

(per attività con detenzione e impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il DPR previsto dall'art.16 comma 1)




arresto sino ad un anno o ammenda da 258 euro a 2.582 euro

Comunicazione notizia di reato art. 347 c.p.p.



Le Sanzioni Penali. D.Lgs 139/2006: art.20

Falsa attestazione in certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del CPI, falsificazione o alterazione di certificazioni e dichiarazioni




reclusione da tre mesi a tre anni e multa da 103 euro a 516 euro.

Comunicazione notizia di reato art. 347 c.p.p.



Sospensione dell'attività. D.Lgs 139/2006: art.20

Omessa richiesta di rilascio ovvero il rinnovo del CPI, dei servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori



possibile sospensione dell'attività da parte del Prefetto fino all'adempimento dell'obbligo



Leggi speciali

D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, recante
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n° 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza ***nei luoghi
di lavoro***” e successive modifiche ed
integrazioni.



Dlgs 81/2008 (e s.m.i.)

In vigore dal 15 maggio 2008

Abroga numerose leggi nel campo dell'igiene e sicurezza sul lavoro tra le quali:

- Dpr 547/55
- **Dlgs 626/94**
- Dlgs 493/96
- Dlgs 494/96



Dlgs 81/2008 (e s.m.i.)

E' composto da 306 articoli su 13 titoli e 51 allegati!!!




Finalità: riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro



Dlgs 81/2008 (e s.m.i.)

Organigramma della sicurezza



Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi



Dlgs 81/2008 (e s.m.i.)

Articolo 3 - Campo di applicazione

1. Il presente Decreto Legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica..... dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente Decreto Legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive *particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative*



Dlgs 81/2008 (e s.m.i.)

Articolo 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
 - a) la **valutazione di tutti i rischi** per la salute e sicurezza;
 - c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - e) la riduzione dei rischi alla fonte;
 - f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
 - n) l'**informazione e formazione adeguate** per i lavoratori;
 - q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori
 - u) le **misure di emergenza da attuare in caso di** primo soccorso, di **lotta antincendio di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato**;
 - v) l'uso di **segnali di avvertimento e di sicurezza**;
 - z) la **regolare manutenzione** di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.



Dlgs 81/2008 (e s.m.i.)

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
 - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente **elaborazione del documento** previsto dall'articolo 28;
 - b) la designazione **del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi**;



Dlgs 81/2008 (e s.m.i.)

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

.....

.....

b) designare preventivamente **i lavoratori incaricati** dell'attuazione delle **misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro** in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;



Dlgs 81/2008 (e s.m.i.)

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

.....
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

.....
h) **adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza** e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa



Dlgs 81/2008 (e s.m.i.)

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

.....

- l) adempiere agli obblighi di **informazione, formazione e addestramento** di cui agli articoli 36 e 37;
- t) **adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro**, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;



Dlgs 81/2008 (e s.m.i.)

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1) La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari

.....
e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera
- c).....



Dlgs 81/2008 (e s.m.i.)

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Articolo 43 - Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

- a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
- c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;



Dlgs 81/2008 (e s.m.i.)

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Articolo 43 - Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

.....

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

e-bis) **garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.**

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro **tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva** secondo i criteri previsti nei Decreti di cui all'articolo 46.



Dlgs 81/2008 (e s.m.i.)

Articolo 46 - Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. **Nei luoghi di lavoro soggetti al presente Decreto Legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.**



Dlgs 81/2008 (e s.m.i.)

Articolo 46 - Prevenzione incendi

3. Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente Decreto, i Ministri dell'interno, *del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

- 1) **misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio** ed a **limitarne le conseguenze** qualora esso si verifichi;
- 2) misure **precauzionali di esercizio**;
- 3) metodi **di controllo e manutenzione** degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- 4) criteri per la **gestione delle emergenze**;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Fino all'adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al **Decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.**

.....



D.M. 10 marzo 1998

SI APPLICA A TUTTE LE ATTIVITA' CHE SI SVOLGONO NEI
LUOGHI DI LAVORO

Linee guida Valutazione **RISCHIO INCENDIO**
Nei luoghi di lavoro per i quali **non esistono**
specifici disposizioni di prevenzione incendi

- 9 articoli

-10 allegati

SCELTA OGGETTIVA

Il decreto fa parte delle normative del tipo non prescrittivo, nelle quali la scelta delle misure da adottare è lasciata al tecnico della sicurezza

Art 1 - Campo di applicazione
Criteri di valutazione rischio d'incendio (**art 17 D.L.vo 81/08**) e
misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro



Valutazione del rischio incendio

La valutazione del RISCHIO INCENDIO consente al Datore di lavoro di

Prendere i provvedimenti necessari per **salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro**



D.M. 10 marzo 1998

**Il D.M. impone
all'AZIENDA di:**

- Effettuare la valutazione del rischio incendio (identificazione)
- Procedere alla sua classificazione
- Adottare misure preventive, protettive, precauzioni di esercizio
- Effettuare con regolarità controlli e manutenzione di impianti ed attrezzature
- Gestire le emergenze
- Nominare gli addetti e provvedere alla loro formazione



Requisiti dei luoghi di lavoro

D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'ALLEGATO IV.

.....
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente

Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;

.....



Requisiti dei luoghi di lavoro


D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

ALLEGATO IV- REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

- 4.3. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi o quelle che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio....**
- 4.4.1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente Decreto, devono essere sottoposti al preventivo parere di conformità sui progetti, da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni, secondo le procedure di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.**
- 4.4.2. Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del menzionato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (allegato I dPR 151/11). Fino all'emanazione del suddetto regolamento, resta in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689.**



Le sanzioni penali previste dal D.Lgs 81/2008



La vigilanza

In materia di tutela di salute negli ambienti di lavoro, gli organi di vigilanza principalmente deputati ad intervenire sono:

- Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro
- I Vigili del Fuoco
- La Direzione Provinciale del Lavoro
- Ex-ISPEL INAIL
- INAIL
- Comando Carabinieri per tutela del lavoro
- Polizia Municipale
- Guardia di finanza



C.N.V.V.F. La Vigilanza

Art.13 D.Lgs 81/2008

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, **per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.....**



Prevenzione incendi e vigilanza in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro


Nota DCPREV Nr. 14005 del 26/10/2011



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Lettera-circolare

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0014005 del 26/10/2011

AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

OGGETTO: Prevenzione incendi e vigilanza in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

La presente lettera circolare approfondisce gli aspetti inerenti le competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in tema di vigilanza e controllo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e detta atti di indirizzo utili al fine di creare un corretto rapporto tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, alla luce della normativa vigente.

Si ritiene fondamentale, in questo senso, potenziare il circuito virtuoso tra le diverse funzioni istituzionali cui il personale VV.F. è chiamato ad attendere, in modo da reinvestire proficuamente il patrimonio di esperienze in materia di soccorso tecnico urgente nell'ambito del sistema dei controlli di competenza del Corpo Nazionale.



DCPREV prot. n° 14005 del 26/10/2011

ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DELLE VIOLAZIONI DI COMPETENZA (*) VV.F

D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni

(*) Ove non esclusiva si intende in concorrenza con altri organi di vigilanza

Id	NORMATIVA	ARTICOLO SANZIONATO	NOTE
1.	"1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28"	17 .1 lett a Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio	
2.	"1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi";(salvo che svolga direttamente i compiti)	17 .1 lett b	
3.	"1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;"	18.1 lett b Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio	Si sottolinea che il numero e la dislocazione degli addetti antincendio può costituire una misura compensativa del rischio incendio, anche per attività soggette, ed è pertanto di esclusiva competenza VV.F. Si raccomanda sempre di verificare eventuali obblighi derivanti da regole tecniche specifiche (es. alberghi.ecc.)
4.	"1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano	18.1 lett c	Es.: designazione di personale con particolari disabilità come addetto alla squadra di emergenza

Sono presenti 65 violazioni!!!...vediamone alcune di esse....



DCPREV prot. n° 14005 del 26/10/2011: alcune violazioni....

VIOLAZIONE	ARTICOLI CHE PREVEDONO TALE OBBLIGO	ARTICOLI CHE PREVEDONO LE SANZIONI
Mancata redazione del documento di valutazione di rischio (limitatamente al rischio incendio)	Art.17 co. 1 lett.a Art. 29 co.1	Art.55 co.1 lett.a (mancata redazione) Art.55 co.3 (redazione incompleta della valutazione del rischio incendio)
Mancata designazione degli addetti antincendio	Art. 43 co.1 lett.b	Art.55 co.5 lett.a
Mancata formazione degli addetti antincendio	Art.37 co.9	Art.55 co.5 lett.c



DCPREV prot. n° 14005 del 26/10/2011: alcune violazioni....

VIOLAZIONE	ARTICOLI CHE PREVEDONO TALE OBBLIGO	ARTICOLI CHE PREVEDONO LE SANZIONI
Omessa adozione di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro	Art.43 co.1 lett.e bis	Art.55 co.5 lett.c
Mancato controllo e manutenzione degli mezzi di estinzione e degli impianti antincendio	Art.64 co.1 lett.e	Art. 68 co.1 lett.b
Vie d'esodo o uscite di emergenza non fruibili	Art. 64 co.1 lett.b	Art. 68 co.1 lett.b



DCPREV prot. n° 14005 del 26/10/2011: alcune violazioni...

VIOLAZIONE	ARTICOLI CHE PREVEDONO TALE OBBLIGO	ARTICOLI CHE PREVEDONO LE SANZIONI
Omessa installazione o perfetto funzionamento dell' illuminazione di emergenza	Art.64 co.1 lett a (rif. allegato IV)	Art.68 co.1 lett.b
Omessa installazione di segnaletica di sicurezza	Art.163 co.1	Art.165 co.1 lett.a



Fine della presentazione

